



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2868/2026

MICAELA SERENA CURAMI

CC - 26/06/2026

VINCENZO GALATI

R.G.N. 13446/2026

CARMINE RUSSO

ALDO NATALINI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO
nei confronti di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 09/03/2026 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con restituzione degli atti al
Giudice di pace di Livorno per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice di pace di Livorno, alla pubblica
udienza del 9 marzo 2026, ha dichiarato la nullità dell'avviso di presentazione
immediata emesso nell'ambito del processo penale a carico di [REDACTED] [REDACTED]
(C.U.I. [REDACTED]), imputato in ordine al delitto di cui all'art. 14-comma 5-ter, t.u.
imm., ed ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.



2. Avverso l'ordinanza in preambolo il Procuratore della Repubblica di Livorno propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo in cui denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

Deduce l'Ufficio ricorrente che, come risulta dal verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio e nomina di difensore redatto ex art. 161 cod. proc. pen. in data 20 febbraio 2026 dalla Polizia locale di Livorno, l'imputato:

a) non era in grado di nominare difensore di fiducia e veniva, pertanto, designato d'ufficio l'avv. [REDACTED] del foro di Livorno;

b) eleggeva domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio che, interpellato sul punto, "alle 09:10 del 20 febbraio 2026, all'utenza [...]" prestava il consenso all'elezione.

Dunque, la notifica nei confronti dell'imputato è stata correttamente eseguita presso il difensore d'ufficio, il quale, peraltro, presente all'udienza all'esito della quale veniva emessa l'ordinanza impugnata, non risulta aver eccepito alcunché in merito alla correttezza della notifica.

La declaratoria di nullità è stata effettuata in violazione degli artt. 157-ter e 161 cod. proc. pen. pen. e al contempo – denuncia il ricorrente – integra un atto abnorme, nella misura in cui determina una irrimediabile stasi del procedimento.

D'altra parte, il P.M. al quale sono stati restituiti gli atti non potrebbe che procedere a notificare il decreto di citazione a giudizio presso il difensore domiciliatario, trattandosi peraltro di imputato senza fissa dimora ed in ragione del consenso manifestato dal difensore d'ufficio.

Si chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Livorno per la prosecuzione del giudizio.

3. Il sostituto Procuratore generale, Perla Lori, con requisitoria scritta del 10 giugno 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero di Livorno, ha determinato uno stallo insuperabile, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio impone al giudice del dibattimento di provvedere egli stesso a rinnovare la notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

1. L'ordinanza impugnata è stata sicuramente adottata in violazione di legge



ed è affetta da un duplice vizio che ne impone l'annullamento senza rinvio.

1.1. Anzitutto, dall'accesso al fascicolo processuale – consentito in virtù di Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01, per cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un *error in procedendo*, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (processuale) e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) – risulta che la notifica dell'avviso di presentazione immediata a giudizio dell'imputato ex art. 20-*bis* d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 è stata ritualmente effettuata presso il domicilio dichiarato (nella specie presso il difensore d'ufficio Avv. [REDACTED] che ha dato l'assenso all'elezione di domicilio presso il proprio studio: cfr. verbale di identificazione e di dichiarazione e elezione di domicilio del data 20 febbraio 2026) ai sensi degli artt. 157-*ter*, comma 1, e 161, comma 1, cod. proc. pen., il tutto come puntualmente dedotto dal P.M. ricorrente e come riscontrato agli atti del fascicolo.

Pertanto, viene meno *in radice* il presupposto (asserita mancata notifica all'imputato) in forza del quale il Giudice di pace ha dichiarato – peraltro compiendo un atto abnorme: v. *postea* § 1.2 – la nullità della notifica dell'atto di citazione a giudizio innanzi a sè.

1.2. In ogni caso – osserva la Corte – anche laddove l'avviso di presentazione immediata a giudizio dell'imputato ex art. 20-*bis* d.lgs. n. 274 del 2000 non fosse stato ritualmente notificato, il Giudice di pace non avrebbe giammai potuto dichiarare la nullità dell'avviso e restituire gli atti al pubblico ministero, pena l'abnormità strutturale del provvedimento restitutorio, ma avrebbe dovuto procedere direttamente alla rinnovazione della notifica della citazione.

1.2.1. Anzitutto depone in tal senso l'art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale stabilisce che il giudice di pace, all'udienza di comparizione, «*nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni*», vi provvede egli stesso, anche d'ufficio.

1.2.2. In secondo luogo, con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, questa Corte ha ripetutamente affermato che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme» (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, Zamarco, Rv. 229148; Sez. 4, n.



4624 del 30/11/2004, Forgione, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Touré, Rv. 283389-01; da ultimo, Sez. 5, n. 18226 del 18/02/2026, P.M. in proc. Aracena, non mass.). Si è perciò ritenuto che il provvedimento con cui il giudice di pace disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero è abnorme, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Touré, cit.; conf. Sez. 5, n. 18226 del 2026, cit.).

Trattasi di un indirizzo – estensibile per *eadem ratio* all’avviso di presentazione dell’imputato ex art. 21-*bis* d.lgs. n. 274 del 2000, atto di *vocatio in iudicium* equipollente a quelli di cui agli artt. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 e 555 cod. proc. pen. – che replica, con riferimento al rito dinanzi al giudice di pace penale, l’omologa linea ermeneutica affermatasi con riferimento al decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale monocratico (*ex multis*, Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, Conf. comp. in proc. Brognara, Rv. 257415 -01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, P.M. in proc. Mofrh, Rv. 246056-01; Sez. 3, n. 35189 del 25/06/2009, Di Maula e altro, Rv. 244599-01); giurisprudenza, quest’ultima, che a sua volta afferma sussistente l’abnormità del provvedimento restitutorio del giudice dibattimentale in base alla precedente elaborazione ermeneutica di questa Corte conseguente al risalente insegnamento di Sez. U, n. 28807 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01, condiviso da ampia giurisprudenza successiva (conf. Sez. 1, n. 43486 del 30/09/2021, Cacciarru; Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, Ingrassia, Rv. 273059-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257415-01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056-01; Sez. 3, n. 35189 del 25/06/2009, Di Maula, Rv. 244599-01; Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, Di Girolamo, Rv. 245232-01; Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, confl. comp. in proc. Varroni, Rv. 229857-01; Sez. 1, n. 29191 del 19/06/2003, Pushkar, Rv. 225065-01; Sez. 5, n. 22950 del 07/04/2003, Perotti, Rv. 224545-01).

È noto, invero, che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275-01).

2. L’ordinanza impugnata, essendo stata resa in difetto del dichiarato vizio di notifica dell’atto di *vocatio in ius* e ponendo altresì a carico del Pubblico Ministero adempimenti non dovuti, risulta senz’altro affetta da abnormità di tipo strutturale, avendo un contenuto estraneo al normale sviluppo processuale e



determinando un indebito stallo nel suo svolgimento, posto che pone il P.M. nell'alternativa di reiterare l'atto dichiarato nullo, in quanto unico adempimento legittimo, o compiere un distinto atto non conforme alla legge processuale. Essa, pertanto, va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti all'ufficio del Giudice di pace di Livorno per l'ulteriore corso, in applicazione del seguente principio di diritto:

«È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata non rituale la notifica dell'avviso di presentazione immediata dell'imputato ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione».

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Livorno.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

